



## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

### **CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO**

(L. 24.06.97 n. 196 – D.M. 25.03.98 n. 142 – D.M. 03.11.99 n. 509 – D.M. 04.08.00 – D.M. 28.11.00 - D.M. 22.10.2004 n. 270 — D.M. 16.3.2007)

### **E PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE**

(D.M. 13.01.1992 n. 239 – D.P.R. 05.06.2001 n. 328)

#### TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. \_\_\_\_\_ del

#### E

Il soggetto promotore B&C Consulting S.r.l. – di seguito denominato "soggetto promotore", con sede legale in Roma, Via di S. Alessandro, 7, - 00131 - Partita IVA 10295391006, rappresentata dal Sig. Davide Terra nato a Roma il 17.07.1967 in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

#### VISTO

Con la presente convenzione si intendono promuovere iniziative di tirocinio pratico ad allievi frequentanti il Corso di Qualifica Professionale di Operatore Socio-Sanitario per la parte di formazione Sanitaria /Socio-Sanitaria Assistenziale. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal soggetto ospitante con il soggetto promotore, avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà lavorative al fine di completare il percorso formativo dei tirocinanti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

#### ART. 1 - DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

ASL Rieti su proposta della B&C Consulting S.r.l. si impegna ad accogliere presso la/le sua/e sede/i operativa/e ubicate sul territorio della Regione Lazio, che saranno specificate nei singoli progetti formativi, soggetti di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, per il perseguimento degli obiettivi

formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.

Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

#### ART 2 SEDI OPERATIVE DOVE SI SVOLGERANNO I TIROCINI:

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 l'ASL Rieti si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, per le ore di tirocinio sanitario previste dai profili professionali di qualificazione e riqualificazione in OSS, gli allievi, per turno, in stage formativo su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della L. 196 del 1997.

L'ASL Rieti autorizzata ad operare nel territorio con autorizzazione del Decreto del Commissario ad Acta con 15 gennaio 2019, n. U00004, dà la disponibilità alla frequenza di tutte le sedi Aziendali, in particolare il tirocinio potrà essere svolto presso:

l'Ospedale "San Camillo de Lellis" – Viale Kennedy snc – 02100 Rieti;

Distretto 1 Rieti, Antrodoco, S. Elpidio – Via delle Orchidee n.28 – 02100 Rieti;

Distretto 2 Distretto Salario – Mirtense snc – 02047 Poggio Mirteto (RI);

Casa della Salute Magliano Sabina – Voc.Filoni n. 1– Magliano Sabina (RI)

Le modalità di frequenza nelle strutture elencate saranno decise dalle competenti strutture organizzative.

#### ART. 3 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato dalla Regione Lazio e contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei tutor, etc.).

Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4.

#### ART. 4 - LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor didattico organizzativo è designato dal soggetto promotore e svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale.

Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

#### ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:

- a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del soggetto ospitante;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.

2. Le parti concordano altresì che:

- a) al termine del tirocinio il soggetto ospitante, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, può rilasciare a richiesta del tirocinante una attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ed una valutazione sull'esito del tirocinio in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante;
- b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

#### ART. 6 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Ente) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.
3. Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

#### ART. 7 - GARANZIE ASSICURATIVE

Ogni tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.

In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga documentazione deve essere trasmessa al soggetto promotore.

#### ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione ha validità 3 ANNI (TRE) dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli allievi già iscritti ai corsi, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto in forma scritta e avrà effetto dopo 7 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, B&C Consulting Srl.di Roma, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. B&C Consulting Srl.di di Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione in materia. Per qualsiasi controversia derivante dal presente atto, è eletto Foro Giudiziario

Rieti, li

Azienda Sanitaria Locale Rieti

B&B S.R.L.

Il Direttore Amministrativo

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Anna Petti

Sig. David Terra